

ti norme la tara era quanto meno indicata nella carta di circolazione.

Nel tempo non solo è venuta meno questa specificazione ma è stato introdotto il complesso concetto di massa in ordine di marcia.

Tale valore è spesso riportato nei depliant di vendita e indica "la massa del veicolo carrozzato e, in caso di veicolo trattore di categoria diversa dalla categoria M1, con il dispositivo di aggancio se fornito dal costruttore, in ordine di marcia, oppure massa del telaio o del telaio cabinato, senza carrozzeria e/o dispositivo di aggancio se il costruttore non li fornisce (compresi liquidi, attrezzi, ruota di scorta, se fornita, conducente e, per gli autobus di linea e gran turismo, un accompagnatore, se il veicolo è munito dell'apposito sedile), massima e minima per ogni variante [...].

La massa del conducente, ed eventualmente quella dell'accompagnatore, è valutata a 75 kg (di cui 68 kg per la massa dell'occupante e 7 kg per la massa del bagaglio, conformemente alla norma ISO 2416:1992), il serbatoio del carburante è riempito al 90% e gli altri sistemi contenenti liquidi (esclusi quelli delle acque usate) al 100% della capacità indicata dal costruttore".

Un concetto che confonde e non consente un acquisto e un uso consapevole dell'autocaravan. La spiacevole sorpresa è quella di ritrovarsi tra le mani un'autocaravan omologata per quattro, cinque, sei persone sulla quale in realtà è possibile viaggiare solo in due o tre per evitare lo stato di sovrappeso e tutto ciò che ne deriva.

Non bisogna altresì trascurare i limiti strutturali delle autocaravan.

Si tratta, infatti, di veicoli allestiti su telai per autocarri che mal si prestano a sopportare la diseguale distribuzione del peso per assi derivante dall'allestimento.

Ci sono poi casi di particolare gravità di cui l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è stata informata attivando i più opportuni canali di tutela dell'associato, in cui l'effettiva massa in ordine di marcia del veicolo è superiore a quella attestata nel depliant di vendita. È pertanto di fondamentale importanza conoscere quale sia la distribuzione del peso per assi in modo da ripartire ottimamente il carico e salvaguardare la propria e l'altrui sicurezza.

La tara dell'autocaravan e la distribuzione del peso per assi dovrebbero essere indicate nel contratto di vendita, così come suggerito sin dal 2009 con il modello contrattuale da noi proposto e presente su:

www.coordinamentocamperisti.it.

A tal fine e prima che la vendita si perfezioni, l'autocaravan dovrebbe essere pesata in presenza del venditore e dell'acquirente e il relativo certificato di pesatura dovrebbe essere allegato al contratto in modo da comprovare la veridicità dei valori in esso riportati.

Encomiabile pratica commerciale praticata solo da pochissimi rivenditori. Una carta vincente per costruttori e venditori che avessero voglia di distinguersi positivamente in un mercato che langue.

Acquistare un'autocaravan e sperimentare in prima persona il calvario di un postvendita è l'esperienza maturata dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti

ATTRAVERSO I PROPRI SITI INTERNET E LE PROPRIE RIVISTE, L'ANCC FORNISCE INDICAZIONI UTILI PER EVITARE I PROBLEMI DEL POSTVENDITA A TUTELA DEGLI INTERESSI E DEI DIRITTI LESI

attraverso i molti casi seguiti, anche grazie alla collaborazione dell'Avv. Assunta Brunetti.

Molti venditori e costruttori sanno vendere il proprio prodotto ma esauriscono la cura del cliente nel momento in cui l'affare si perfeziona. Spesso i venditori non sono messi in grado di provvedere alle riparazioni necessarie. Ciò costringe l'acquirente a rivolgersi alla casa madre che solitamente è lontana centinaia di chilometri e ciò, a parte i costi di trasferimento dell'autocaravan, comporta il non poter utilizzarla per lunghi periodi.

Senza tener conto poi della frequente difficoltà o impossibilità di reperire pezzi di ricambio che in alcuni casi hanno costi altissimi.

Attraverso le proprie riviste e i propri siti internet, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha fornito indicazioni utili per evitare i problemi del postvendita partendo dal contratto e da una polizza di assistenza legale in grado di garantire all'occorrenza la tutela degli interessi e dei diritti lesi. Contratto che confidavamo i costruttori facessero proprio a tutela del loro sviluppo di mercato: non lo hanno contestato ma non lo hanno adottato.

L'autocaravan è ancora oggi un veicolo altamente infiammabile e la cronaca lo ha più volte dimostrato.

Ciò non significa rinunciare al piacere del viaggiare in autocaravan, ma significa senza dubbio cautelarsi. A tal fine non v'è dubbio che la prima preoccupazione sia quella di sottoscrivere una polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti da incendi colposi e dolosi. Tuttavia quest'accortezza preventiva non basta.

Nei casi in cui l'autocaravan è in un rimessaggio o in un campeggio è fondamentale accertare se il gestore è munito di copertura assicurativa nonché di uno specifico Piano Antincendio sottoscritto da un professionista iscritto nell'elenco del Ministero dell'Interno.

A tal proposito l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti si è resa promotrice di un'iniziativa per la sicurezza antincendio nei campeggi.

Infatti, nella maggior parte di tali strutture ricettive mancano le misure necessarie e sufficienti a scongiurare gravi emergenze.

Basta evidenziare che autocaravan e caravan in sosta nelle piazzole sono a distanza minima e spesso collegate da coperture in materiale plastico di dubbia certificazione ignifuga.

Anche con riguardo a questo settore mancano normative ad hoc, normative per le quali l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti si è già resa operativa e dalle quali deriverebbe sicurezza a chi pratica il Turismo Itinerante.